

# CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 44 DEL 29/11/2017

**OGGETTO:** Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°675/2017 a seguito del ricorso promosso dal dipendente Pisana Carmelo.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Novembre presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa alla Via Della Costituzione s.n., l'ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n°43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTO** il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Nino Cortese del Foro di Ragusa, difensore del signor Pisana Carmelo elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ragusa in via Natalelli n°15-19, assunto al protocollo consortile al n°1707 del 04/02/2014, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°341/2015 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a dodici (12) mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo oltre che alla refusione delle spese di lite;

CONSIDERATO che sia questo Consorzio sia il signor Pisana hanno promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°675/2017, con cui è stata dichiarata la nullità dell’apposizione di termine al contratto stipulato il 26/09/2002 e, per effetto, è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo indeterminato sin dall’origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Pisana Carmelo alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto, riconoscendo altresì al ricorrente un’indennità risarcitoria pari a 3 (tre) mensilità e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che la succitata sentenza della Corte d’Appello di Catania appare erronea e che sussistono quindi le condizioni per proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre ricorso in Cassazione avverso la sopraccitata sentenza d’Appello;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare l’incarico a rappresentare questo Consorzio all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione alla sentenza d’Appello della Corte di Catania n°675/2017, emessa nel procedimento promosso dal signor Pisana Carmelo nei confronti Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;
- di affidare l’incarico a rappresentare questo Consorzio all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all’art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Fabio Bizzini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Francesco Greco)